

REGOLAMENTO SPERIMENTALE DEGLI INTERVENTI DI CONTRASTO ALLA POVERTÀ E DELL'ASSISTENZA ECONOMICA NEI CONFRONTI DI PERSONE O NUCLEI IN SITUAZIONE DI BISOGNO – CRITERI GENERALI DI EROGAZIONE

TITOLO I

Art. 1 - Finalità

Gli interventi di assistenza economica sono finalizzati a sostenere redditi temporaneamente o stabilmente insufficienti a garantire il raggiungimento o il mantenimento di un livello di qualità di vita tale da evitare l'instaurarsi di processi di emarginazione.

L'assistenza economica è uno strumento del Servizio Sociale di contrasto alla povertà e rientra in un più globale progetto di intervento rivolto al cittadino tendente a stimolare e potenziare le risorse presenti nell'individuo e nel nucleo familiare.

L'assistenza economica, infatti, si configura come un intervento di supporto al cittadino, inserito in un progetto individuale predisposto dall'assistente sociale in collaborazione con altre figure professionali e con altre risorse presenti sul territorio (amministrazioni comunali, altri servizi pubblici e privati, volontariato etc). Lo strumento dell'assistenza economica spesso accompagna l'attivazione di altri tipi di intervento, per il raggiungimento degli obiettivi prefissati nel progetto individuale.

Il presente regolamento disciplina i criteri di accesso, la gestione e l'erogazione degli interventi di assistenza economica a favore delle persone singole e delle famiglie, alla luce delle normative statali e regionali (di seguito elencate), con particolare riferimento all'attivazione dell'assegno di inclusione (ADI):

- L. n. 328/2000 “Legge Quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”
- L.R. n. 1/2004 “Norme per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento”
- DPCM 5 dicembre 2013 n.159 “Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione del Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)
- D. Lgs. n. 147/2017 e D.L. n. 4/2019 “Misure di contrasto alla povertà”
- D.L. n.48/2023 e successiva L. 85/2023 relativi all'Assegno di inclusione e Supporto formazione lavoro

Alla luce del quadro legislativo nazionale e regionale, gli interventi di assistenza economica si esprimono come una forma di prestazione e intervento che si sostanzia

non soltanto attraverso il trasferimento di risorse economiche, ma anche come accesso alle opportunità e alla possibilità di partecipare alla vita sociale ed economica in un'ottica di inclusione sociale.

Il presente regolamento si prefigge di raggiungere situazioni a rischio di forte marginalizzazione attraverso la valutazione di specifici e temporanei bisogni, compresi quelli che non riescono a essere soddisfatti dall'attuale normativa statale di contrasto alla povertà.

Per il corretto utilizzo di tale strumento, l'operatore è tenuto a compiere un'attenta valutazione professionale della situazione sociale del cittadino mediante i propri strumenti professionali (colloqui, visite domiciliari, lavoro di rete con agenzie e soggetti del territorio) per verificare l'effettiva situazione di bisogno e predisporre un progetto personalizzato di intervento.

Per verificare l'efficacia dell'intervento si ritengono prioritari i seguenti criteri:

- miglioramento effettivo delle condizioni sociali del cittadino
- attivazione dello stesso cittadino per conseguire tale miglioramento
- coordinamento e promozione della rete di risorse fruibili o da mobilitare

Art.2 - Destinatari

Possono beneficiare dell'assistenza economica i cittadini italiani e stranieri regolarmente soggiornanti e con residenza anagrafica nei Comuni di Alpignano, Druento, Givoletto, La Cassa, Pianezza, San Gillio, Val della Torre, Venaria.

I cittadini stranieri devono avere una regolare carta di soggiorno o un permesso di soggiorno con validità in corso, rilasciato per uno dei motivi previsti dalla vigente normativa nazionale sull'immigrazione.

Sono esclusi da tutti i contributi descritti nel presente atto gli stranieri con permessi concessi per motivi di affari, turismo, visite, studio, inserimento nel mercato del lavoro e cure mediche, poiché tali permessi sono concessi sulla base della garanzia di redditi percepiti autonomamente.

I contributi economici sono erogati tenendo in considerazione la composizione del nucleo familiare così come definito ai fini ISEE.

Per l'erogazione dei contributi si considerano di norma le condizioni socio-economiche dichiarate e verificate al momento di presentazione della domanda. Dette dichiarazioni sono suscettibili di verifiche in ossequio alle attuali percentuali di controllo indicate dalla normativa vigente.

I contributi economici descritti nel presente regolamento non possono essere erogati a persone ospiti di strutture residenziali socio-assistenziali, convivenze guidate, i gruppi appartamento, i centri di temporanea accoglienza o strutture alberghiere o

similari a carico del consorzio, salvo deroghe specifiche da approvarsi da parte del Responsabile di Area Territoriale.

Nella determinazione del contributo devono essere detratti e considerati come reddito i sussidi erogati dallo Stato e da altri Enti diretti al sostegno del reddito, ad eccezione di quelli espressamente dedicati, da apposite norme, all'acquisto di beni o di servizi primari. Ad esempio non concorrono alla formazione del reddito del nucleo familiare le seguenti entrate: indennità di accompagnamento per invalidi civili, assegni terapeutici erogati dai servizi delle A.S.L. qualora vincolati al pagamento di prestazioni e servizi specifici quali attività risocializzanti e riabilitative (es i PASS). I tirocini di inclusione sociale per i quali viene emesso un modello CU sono conteggiati tra i redditi del soggetto.

Fatti salvi eventuali obblighi di legge, il cittadino richiedente, per accedere agli interventi previsti dal presente regolamento, dovrà aver espletato in via prioritaria le procedure per usufruire delle misure di contrasto della povertà e di sostegno del reddito previste dallo Stato o da altri Enti pubblici. Inoltre dovrà dimostrare di aver espletato le procedure per ottenere le eventuali agevolazioni fiscali per l'acquisto di servizi od il pagamento di beni che siano previste dalla normativa vigente. A tal fine sarà cura dei servizi sociali territoriali fornire adeguata informazione ai possibili beneficiari affinché possano accedere a dette misure di sostegno. In ogni caso i contributi economici consortili potranno esclusivamente essere integrativi di quanto già percepito, per le medesime finalità.

I Servizi Sociali sono tenuti ad informare il richiedente la prestazione circa il suo diritto ad ottenere sostegno economico da parte dei parenti tenuti all'obbligo alimentare ai sensi dell'art. 433 del c.c.

In casi di assoluta eccezionalità dovuti a situazioni di marginalità e povertà non in possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento, può essere erogato un contributo economico previa valutazione del Responsabile di Area territoriale a condizione che il suddetto contributo sia diretto ad evitare gravissime compromissioni sociali .

Art. 3 – Tipologie di contributo e criteri generali

I richiedenti i benefici devono avere un'attestazione **ISEE inferiore o uguale a Euro 7.000,00.**

L'attestazione ISEE dell'anno precedente è valida per ricevere i contributi nei mesi di gennaio e febbraio, per coloro che hanno avuto un contributo nell'anno precedente. Dal mese di marzo è richiesta l'attestazione ISEE dell'anno in corso.

A coloro che non hanno avuto contributi economici nell'anno precedente è richiesta da subito l'attestazione ISEE dell'anno in corso.

E' possibile presentare l'ISEE corrente in corso di validità per i nuclei che hanno subito delle variazioni reddituali recenti.

L'assistenza economica si esplica attraverso le seguenti prestazioni:

A. Contributi di mantenimento

B. Contributi personalizzati

L'individuazione delle risorse da destinare all'assistenza economica è vincolata alle priorità programmatiche dell'Ente e gli interventi possono essere effettuati esclusivamente nei limiti degli stanziamenti di bilancio definiti di anno in anno.

TITOLO II

Art. 4 – Contributi di mantenimento A1.04

Possono accedere al contributo di mantenimento i cittadini che, al momento della presentazione della domanda, non siano beneficiari di altre misure di contrasto alla povertà nazionali e/o regionali e con i quali viene redatto un progetto di aiuto in condivisione con gli operatori del Cissa ed eventualmente con altri soggetti facenti parte della rete.

I richiedenti di contributo di mantenimento devono dichiarare, qualora ne abbiano i requisiti, di aver presentato la domanda per beneficiare dell'Adi o di altre misure di contrasto alla povertà e le motivazioni per cui tale istanza è stata respinta.

Il contributo è erogato nella misura della differenza tra l'importo del contributo di mantenimento, il reddito del cittadino al netto dell'affitto ed il contributo effettivamente erogato dai parenti (art. 433 c.c.).

Per la determinazione del contributo di mantenimento si assume come parametro di riferimento il minimo pensionistico erogato dall'INPS ai lavoratori dipendenti (somma di tutti i ratei mensili, compresa la tredicesima e divisione per dodici), automaticamente adeguato alle variazioni periodiche predisposte dall'INPS medesimo, al quale va aggiunto l'affitto.

L'affitto è calcolato al netto del riscaldamento, delle spese e delle maggiorazioni per arretrati fino ad un massimale prefissato che, su indicazione del Consiglio di Amministrazione, potrà essere adeguato di anno in anno applicando la percentuale di aumento fissata sulla base dei dati ISTAT. Il massimale è pari a Euro 300 mensili.

Nel caso di mutui contratti precedentemente alla situazione di bisogno, per alloggi di classe A/2, A/3, A/4 o A/6, viene conteggiata la spesa realmente sostenuta fino ad un tetto pari ad Euro 300 mensili, eventualmente indicizzabile su indicazione del Consiglio di Amministrazione.

Il minimo di pensione per i lavoratori dipendenti INPS costituisce la quota base da corrispondere al richiedente; quando si tratti di nucleo familiare, le quote degli altri componenti il nucleo, vengono così fissate:

- 70% per il secondo componente a carico
- 40% per gli altri componenti.

L'importo del contributo è determinato in misura tale da integrare al contributo di mantenimento il reddito mensile percepito, comprensivo degli assegni familiari. Il reddito mensile, di norma e ove sia prevista la tredicesima mensilità, si calcola sommando tutti i ratei mensili, compresa la tredicesima e dividendo per dodici.

La cifra massima erogabile a contributo è pari a Euro 1000 mensili per una durata massima di 6 mesi e potrà essere adeguata di anno in anno applicando la percentuale di aumento fissata sulla base dei dati ISTAT.

Art. 5 – Durata

Il contributo di mantenimento è erogabile fintanto che persistono le condizioni di insufficienza del reddito e qualora i nuclei dei beneficiari non incorrano in uno dei motivi di esclusioni di cui all'art. 6 per un importo mensile massimo di 1.000,00 euro e annuo massimo di 6.000,00 euro per nucleo familiare.

Art. 6 – Motivi di esclusione

Sono motivi di esclusione:

- reddito superiore o pari al minimo vitale;
- deposito bancario superiore a Euro 2000,00;
- beneficio di misure di contrasto alla povertà nazionali e/o regionali (es. assegno di inclusione) al momento di presentazione della domanda e per tutta la durata del contributo;
- proprietà di beni immobili (salvo il caso dell'alloggio adeguato alle esigenze del nucleo stesso) o di beni mobili registrati a condizioni che non siano stati immatricolati nei 6 anni precedenti la richiesta di contributo e che, stando all'attuale valutazione di riviste specializzate, non superino il valore di 3.000,00 euro. Nel caso in cui il nucleo sia proprietario, possieda, o abbia disponibilità non occasionale di più di un mezzo mobile registrato, è condizione necessaria per la titolarità al contributo che vi sia una valutazione di indispensabilità dei mezzi posseduti e che comunque il valore complessivo di questi ultimi non superi 3.000 euro. I limiti di immatricolazione e valore del mezzo non si applicano se il mezzo mobile è utilizzato quale strumento di lavoro o per il trasporto di un componente del nucleo per esigenze sanitarie adeguatamente certificate e che non sia effettuabile mediante l'utilizzo di mezzi pubblici o di altre forme d'intervento;
- mancanza di collaborazione da parte del cittadino alla realizzazione del progetto concordato;

- rilascio di dichiarazioni non corrispondenti al vero sulla composizione familiare e sul reddito e/o omissioni gravi di informazioni;
- mancata consegna, entro i termini concordati, della documentazione richiesta;
- rifiuto di proposte di lavoro o non attivazione nella ricerca di un lavoro (non iscrizione al CPI, rifiuto di partecipare a progetti del CPI etc.)

TITOLO III

Art. 7 – Contributi Personalizzati

Possono accedere ai Contributi Personalizzati tutti i cittadini che abbiano i requisiti previsti dal presente regolamento, inclusi coloro che al momento della presentazione della domanda beneficiano di altre misure di contrasto alla povertà nazionali e/o regionali o Contributi di Mantenimento da parte del Consorzio.

I Contributi Personalizzati sono finalizzati a intervenire in caso di bisogni specifici del nucleo familiare non coperti dal contributo di mantenimento, che occorre soddisfare ai fini del mantenimento delle condizioni di benessere psicofisico.

I Contributi Personalizzati possono essere erogati previa presentazione di preventivi di spesa o altra documentazione a giustificazione dell'importo richiesto con obbligo di successiva rendicontazione da parte dei beneficiari. La mancata presentazione del rendiconto è motivo di esclusione dai contributi successivi e qualora il beneficiario sia titolare di un contributo di mantenimento si configura l'immediata sospensione anche di quest'ultimo.

Nell'ambito della domanda di accesso al contributo il soggetto interessato dovrà anche autocertificare l'importo al momento della sottoscrizione della domanda di tutti i rapporti finanziari risultanti dalla dichiarazione ISEE.

I Contributi Personalizzati sono erogabili previa valutazione professionale dell'operatore all'interno di un processo di aiuto/presa in carico.

In casi di assoluta eccezionalità dovuti a situazioni di marginalità e povertà non in possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento, può essere erogato un contributo economico previa valutazione del Responsabile di Area territoriale a condizione che il suddetto contributo sia diretto ad evitare gravissime compromissioni sociali.

I Contributi Personalizzati sono erogabili all'interno di queste categorie:

- Trasporto e Mobilità A1.16: contributi finalizzati a rendere possibile la mobilità attraverso l'utilizzo del servizio pubblico (abbonamento ai mezzi pubblici) o di mezzi privati (pagamento di quota assicurativa, riparazione dell'auto), qualora questo permetta il raggiungimento di una propria autonomia, ad esempio attraverso il reperimento di un'attività lavorativa.

- Cura e Conciliazione A1.08: contributi pensati in via prioritaria per nuclei monogenitoriali per l'assistenza per minori dagli 0 ai 14 anni che necessitino di custodia nelle ore di assenza degli adulti, assenza legata ad esigenze primarie. Tale contributo è subordinato alla verifica di impossibilità di garantire tale assistenza attraverso il servizio pubblico o privato convenzionato.
- Salute A1.10: contributi erogati in casi di particolare necessità certificati da uno specialista pubblico, per bisogni legati a esigenze sanitarie e/o ausili medici (non è previsto il riconoscimento di bisogni farmacologici) la cui copertura non sia prevista dal SSN
- Scuola e Formazione A1.09: spese per l'acquisto di materiali finalizzati ad attività formative (divise, attrezzature specifiche) a seguito di certificazione da parte del centro di formazione o della scuola relativamente alla dotazione necessaria;
- Casa/abitazione A1.05: il Consorzio può sostenere gli interventi comunali sul tema "casa" esclusivamente per i cittadini aventi:
 1. problematiche sociali relative a reddito;
 2. assenza di rete familiare;
 3. isolamento sociale;
 4. un progetto complessivo di sostegno finalizzato al raggiungimento della massima autonomia possibile, sottoscritto dal soggetto e dagli eventuali enti coinvolti.

L'attivazione dell'intervento può avvenire:

- a seguito di segnalazione del Sindaco del Comune di residenza del cittadino, con indicazione dei provvedimenti che il Comune ha assunto per la risoluzione del problema abitativo e con la tempistica di risoluzione del problema. Tale progetto deve essere condiviso nell'ambito del GAM .

Tali contributi possono riguardare:

- la copertura iniziale delle spese di inserimento in Housing in caso di carenza di risorse immediatamente disponibili da parte del soggetto; max € 1.000,00 annui.
- la collocazione di donne maltrattate per il primo periodo di emergenza, in attesa di definizione di un progetto di autonomia; max € 1.000,00 annui.
- fornitura di materiali e/o esecuzione di interventi manutentivi volti a garantire l'utilizzo dell'immobile a fronte di certificate necessità di miglioramento delle condizioni ambientali, a condizione che tali interventi non siano di competenza di altri Enti; max € 1.000,00 annui.
- contributi in favore di nuclei familiari o singoli in grado di provvedere da sé a nuova sistemazione, se aiutati nelle spese iniziali di ingresso nella nuova abitazione per un massimale su segnalazione del Sindaco e di max € 1.200,00 annui.
- contributi a sostegno della casa per rischio sfratto in favore di nuclei familiari o singoli che rischiano di perdere l'abitazione se non supportati

nella stipula di un piano di rientro (previa verifica della sostenibilità della ripresa futura del pagamento del canone e delle spese di abitazione) ed in accordo con l'ufficio casa del Comune di residenza max € 800,00 annui.

- rimborso utenze domestiche per sostenere il mantenimento dell'abitazione e di uno stile di vita dignitoso max € 1.000,00 annui.
- contributi finalizzati all'accompagnamento all'autonomia dei care leavers (ragazzi che al compimento della maggiore età si trovano al di fuori della famiglia a seguito di collocazioni extrafamiliari) ; max € 1000 annui.

Il Contributo Personalizzato viene erogato nella misura massima della differenza tra reddito e minimo vitale del nucleo + affitto +costo del servizio: il costo del servizio è considerato per intero fino alla concorrenza dei massimali stabiliti.

Art. 8 – Durata

Nell'ambito dell'anno solare i contributi erogati per un nucleo familiare possono raggiungere il massimale indicato nelle singole voci erogabile in forma una tantum o dilazionato anche su più mensilità.

Il massimale può essere raggiunto anche attraverso il cumulo su più richieste inerenti bisogni differenti e in ogni caso non superiore a € 2.000,00.

Art. 9 – Motivi di esclusione

Non possono essere erogati Contributi Personalizzati nei seguenti casi:

- reddito superiore o pari al minimo vitale
- deposito bancario superiore a Euro 2.000,00
- proprietà di beni immobili (salvo il caso dell'alloggio adeguato alle esigenze del nucleo stesso) o di beni mobili registrati a condizioni che non siano stati immatricolati nei 6 anni precedenti la richiesta di contributo e che, stando all'attuale valutazione di riviste specializzate, non superino il valore di 3.000,00 euro. Nel caso in cui il nucleo sia proprietario, possieda, o abbia disponibilità non occasionale di più di un mezzo mobile registrato, è condizione necessaria per la titolarità al contributo che vi sia una valutazione di indispensabilità dei mezzi posseduti e che comunque il valore complessivo di questi ultimi non superi 3.000,00 euro. I limiti di immatricolazione e valore del mezzo non si applicano se il mezzo mobile è utilizzato quale strumento di lavoro o per il trasporto di un componente del nucleo per esigenze sanitarie adeguatamente certificate e che non sia effettuabile mediante l'utilizzo di mezzi pubblici o di altre forme d'intervento;
- condizioni socio economiche tali da far presumere un tenore di vita non corrispondente alla situazione dichiarata;

- mancanza di collaborazione da parte del cittadino nel progetto concordato
- rilascio di dichiarazioni non corrispondenti al vero sulla composizione familiare e sul reddito e/o omissioni gravi di informazioni;
- mancata consegna della documentazione richiesta;
- rifiuto di proposte di lavoro o non attivazione nella ricerca di un lavoro (non iscrizione al CPI, rifiuto di partecipare a progetti del CPI etc.)
- esistenza di persone tenute agli alimenti (ex art. 433 c.c.) che di fatto vi provvedano

TITOLO V

Art. 10 – Procedure per l'ammissione ai Contributi di Assistenza Economica

Per l'avvio della procedura occorre che l'interessato faccia domanda scritta e autocertificazione su modello apposito.

Tale dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà concerne:

- stato di famiglia e verifica anagrafica (tali documenti devono essere richiesti direttamente dagli uffici);
- condizione di reddito di tutti i membri della famiglia (compresa disoccupazione, occupazione saltuaria, pensione etc.);
- proventi economici diversi da lavoro o pensione (aiuti, prestiti, contributo di parenti o di altri Enti etc.);
- proprietà di beni mobili e immobili;
- importo d'affitto;
- declaratoria dei parenti tenuti agli alimenti e la loro situazione familiare e professionale. Tale dichiarazione dovrà contenere, per quanto possibile, tutti gli elementi necessari per individuare se i suddetti parenti siano o meno in grado di contribuire alle necessità del nucleo e inoltre dovrà essere fatto espressamente dichiarare dal cittadino se i parenti tenuti agli alimenti (e in grado di provvedere) effettivamente vi provvedano.

Per la richiesta dei Contributi Personalizzati, oltre alla suddetta documentazione, è richiesta copia della documentazione delle spese da effettuare con preventivi, o fatture se la spesa è già stata effettuata e nelle situazione in cui è prevista dichiarazione da parte dell'ufficio casa relativamente alle azioni a carico di quest'ultimo e alla tempistica necessaria per la risoluzione del problema. In caso di presentazione del solo preventivo, una volta sostenuta la spesa, dovrà essere presentata relativa fattura.

Art. 11 – Istruttoria del caso

L'istruttoria si svolge con le sotto indicate sequenze e modalità:

- attenta valutazione professionale della situazione sociale complessiva del cittadino mediante colloqui professionali, visite domiciliari e contatti con altre agenzie e servizi del territorio per verificare l'effettiva situazione di bisogno e l'efficacia dell'intervento che si intende proporre;
- elaborazione di progetto di sostegno e sottoscrizione di relativo "contratto" da parte di operatore e cittadino;
- esame preliminare della documentazione prodotta per l'apertura del caso ai fini dell'accertamento dell'esistenza delle condizioni di ammissibilità all'intervento economico;
- ad avvenuta verifica della documentazione di cui al punto precedente, accertamento sulla situazione economica del richiedente mediante verifiche ordinarie svolte dal personale amministrativo dell'Ente effettuate tramite interrogazioni alle banche dati (catasto, inps, ecc) e qualora vi sia necessità mediante la collaborazione con gli uffici comunali e ogni altro servizio pubblico al fine di svolgere opportune verifiche sull'attendibilità delle dichiarazioni rese che comunque sono ritenute valide fino a prova contraria.

L'entità del contributo, la sua decorrenza e la sua durata sono proposti dall'operatore che ha in carico il cittadino secondo i criteri fissati dalla presente deliberazione. In ogni caso non si darà luogo all'erogazione del contributo qualora l'entità dello stesso non raggiunga la cifra minima di Euro 30 mensili.

La proposta, redatta sull'apposito modulo, dovrà comprendere la relazione sociale redatta sulla base delle informazioni desunte e della visita domiciliare e dovrà pervenire alla Commissione per l'Assistenza Economica (C.A.E.), che ha il compito di gestire gli interventi favorendone l'omogeneità e l'equità di applicazione.

La C.A.E. valuta tutti i contributi economici che gli operatori sociali redigono allegati alla domanda del cittadino.

Afferiscono alla C.A.E. tutti i contributi di natura economica erogati dal Consorzio e regolamentati dal presente regolamento.

La Commissione per l'Assistenza Economica è composta da operatori sociali afferenti alle Aree tecniche del Consorzio e da un istruttore amministrativo.

La Commissione che si riunisce di norma ogni 15 giorni secondo un calendario che viene pianificato semestralmente e trasmesso a tutti gli operatori del Consorzio produrrà un verbale per ogni seduta, sottoscritto da tutti i componenti presenti.

La proposta di assistenza economica sottoscritta dall'interessato e corredata dalla seguente documentazione:

- domanda sottoscritta dal cittadino su modello apposito;
- certificazione anagrafica da richiedersi direttamente al Comune di Residenza del cittadino;
- certificazione ISEE;
- scheda con conteggi;
- delega qualora necessaria

- fotocopia di eventuale documentazione fornita dal cittadino.

L'istruttoria ha, di norma, una durata massima di 30 giorni dalla data di presentazione della domanda e si conclude con la determinazione del tipo di contributo e della sua entità o della non ammissione a contributo per mancanza di requisiti o per ammissione ad altro servizio.

La concessione dei benefici è subordinata alla sottoscrizione da parte del richiedente di una manifestazione del consenso all'accesso da parte dei servizi consortili alle informazioni relative alle condizioni patrimoniali e reddituali per le quali è necessario uno specifico assenso dell'interessato secondo la normativa vigente (d. Lgs. 196 del 30 giugno 2003 e s.m.i.).

Il richiedente deve inoltre dichiarare di essere a conoscenza del fatto che l'Amministrazione può attivare gli opportuni controlli per l'accertamento della congruità e della veridicità delle dichiarazioni rese, nonché dell'appropriato impiego dei contributi, con riferimento sia alle condizioni economiche, sia alla reale consistenza ed alle caratteristiche del nucleo. A tale fine, l'Amministrazione si avvale degli strumenti informativi in possesso di altri Enti, nonché dell'intervento della Guardia di Finanza, anche mediante la stipula di convenzioni.

Il contributo può essere erogato:

- in contanti presso la tesoreria del Consorzio;
- con accredito su conto corrente postale o bancario;
- *con altre modalità definite all'interno del progetto di intervento del Contributo Personalizzato*

Qualora il cittadino fosse impossibilitato a riscuotere direttamente il contributo, è possibile la delega a persona di fiducia: in tal caso l'operatore deve far compilare l'apposito modulo e indicare nella proposta il nominativo della persona delegata.

L'accoglimento della domanda verrà comunicato a mezzo SMS o e-mail; il mancato accoglimento sarà comunicato agli interessati a mezzo posta ordinaria, mail o Posta Elettronica Certificata se posseduta dal richiedente.

Si evidenzia che l'Ente Pubblico, in caso di accertato reddito escludente il titolo dell'assistenza, può procedere ad attivare nei confronti dell'assistito l'azione di rivalsa rispetto a somme erogate.

Art. 12 – Ricorsi

I richiedenti la cui domanda non è stata accolta ovvero è stato ridotto o sospeso il contributo possono, entro trenta giorni dalla comunicazione del diniego, opporre opposizione scritta al Direttore del Consorzio.

Il Direttore, esaminata la documentazione e se del caso sentiti gli interessati decide, entro trenta giorni dalla data del ricevimento del ricorso, in ordine alla corretta applicazione del presente regolamento.

Art.13 – Norme transitorie

Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dall'esecutività della deliberazione assembleare di approvazione, fatti salvi i contributi economici già disposti fino a completamento dei progetti già in corso.